



COMUNE DI CALTAVUTURO

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA



REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

- Articolo 1 – Premessa
- Articolo 2 – Fonte Normativa
- Articolo 3 – Principi generali
- Articolo 4 – Trattamento dei e finalità
- Articolo 5 – Definizioni in materia di videosorveglianza
- Articolo 6 – Ambito di applicazione
- Articolo 7 – Informativa

CAPO II – NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DATI

- Articolo 8 – Notificazioni
- Articolo 9 – Responsabile e incaricati del trattamento dati
- Articolo 10 – Trattamento dati
- Articolo 11 – Modalità di raccolta dati
- Articolo 12 – Conservazione dei dati
- Articolo 13 – Obblighi degli operatori
- Articolo 14 – Accesso ai dati
- Articolo 15 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia

CAPO III - DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Articolo 16 – Diritti dell'interessato
- Articolo 17 – Sicurezza dei dati
- Articolo 18 – Cessazione del trattamento dei dati
- Articolo 19 – Limiti alla utilizzabilità dei dati
- Articolo 20 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali
- Articolo 21 - Comunicazione

CAPO IV - NORME FINALI

- Articolo 22 – Tutela
- Articolo 23 – Provvedimenti attuativi
- Articolo 24 – Entrata in vigore e modifiche

CAPO I

PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 1

Premessa

- 1) Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
- 2) Il presente regolamento garantisce che, il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano ed extraurbano, mediante videocamere fisse e senza possibilità di brandeggio, impiegato dal Comune di Caltavuturo, gestito dal Corpo di Polizia Municipale e collegati alla Sala Server, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

ART. 2

Fonte normativa

- 1) Decreto Legislativo n° 196 del 30-06-2003 " Codice in materia di protezione dei dati personali;
- 2) Provvedimento generale sulla videosorveglianza, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004;
- 3) Documento Programmatico sulla Sicurezza approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 239 del 10-11-2005, successivamente adeguato con cadenza annuale con appositi atti deliberativi;

ART. 3

Principi generali

- 1) L'attivazione di un impianto di videosorveglianza avviene in stretta osservanza dei principi e dei limiti sanciti dal D.lg. 30 giugno 2003, n. 196 e delle fonti sopra richiamate, nonché di quanto prescritto da altre disposizioni di legge, in caso di installazione di apparecchi audiovisivi e comunque secondo i presupposti dei principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
- 2) Principio di liceità: il trattamento dei dati personali è consentito solamente per le funzioni strettamente istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del "Codice";
- 3) Principio di necessità: Il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- 4) Principio di proporzionalità: in quanto le caratteristiche degli impianti sono commisurate all'effettivo grado di rischio presente in concreto, evitando di rilevare dati di aree che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza;
- 5) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11 comma 1^a lettera b) del "Codice"). Sono escluse, pertanto, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamenti di reati, che competono ad altri organi. Scopo esplicito della videosorveglianza urbana, è il miglioramento del livello di sicurezza nelle aree assoggettate a controllo, determinando a priori gli intenti di specifica competenza che si intendono perseguire, e che saranno oggetto di appropriata informativa per il pubblico.

ART. 4
Trattamento dati e finalità

- 1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza;
- 2) La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale;
- 3) Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Caltavuturo, in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti;
- 4) In via generale, nel rispetto del principio di finalità di cui al superiore art. 2 comma 5, il trattamento dei dati personali, mediante il sistema di videosorveglianza, è effettuato ai fini di:
 - Sviluppare una funzione preventiva e repressiva di eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento del patrimonio comunale, garantendo nello stesso tempo maggiore sicurezza ai cittadini.

ART. 5
Definizioni in materia di videosorveglianza

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **BANCA DATI**: complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo o sede del Corpo di Polizia Municipale, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata e/o i mezzi di trasporto;
- b) **TRATTAMENTO**: tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione;
- c) **DATO PERSONSALE**: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) **TITOLARE**: il Comune di Caltavuturo, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, nella persona del Sindaco o suo delegato;
- e) **RESPONSABILE**: persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) **INTERESSATO**: persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) **COMUNICAZIONE**: dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) **DIFFUSIONE**: dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) **DATO ANONIMO**: dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) **BLOCCO**: conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k) **CODICE**: il D.lg. 30-06-2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- l) **GARANTE**: il garante per la protezione dei dati personali.

ART. 6
Ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano ed extraurbano del Comune di Caltavuturo e collegato alla Sala Server.

ART. 7
Informativa

- 1) Il Comune di Caltavuturo, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del "Codice", si obbliga a collocare un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade, nelle piazze e nei locali in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Caltavuturo - " Area soggetta a videosorveglianza", come da allegato "A";
- 2) Il Comune di Caltavuturo, nella persona del "Titolare" dei trattamenti dati, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, come da allegato "B";
- 3) Le telecamere saranno collocate nelle seguenti località del territorio caltavuturoese:

INDIRIZZO \ LOCALITA'	N° TELECAMERE
CHIESA DEL CASALE	01
MANNARI	02
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	01
PIAZZA SAN FRANCESCO (MUSEO) ESTERNE	02
MUSEO (INTERNA)	01
ANFITEATRO	02
CIMITERO	01
PIAZZA CAV. VITTORIO VENETO	02

- 4) Le telecamere potranno essere successivamente ricollocate in altre località, ed anche aumentate di numero, sempre ed esclusivamente per perseguire le finalità previste dal presente regolamento, previa deliberazione della Giunta Municipale.
- 5) L'eventuale incremento degli impianti e/o l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, viene resa nota dal "Responsabile" mediante appositi avvisi informativi da affiggere all'Albo Pretorio, negli uffici, nei locali pubblici e da pubblicare sul sito web del Comune di Caltavuturo e\o altri mezzi di diffusione locale.

CAPO II
NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

ART. 8
Notificazione

- 1) Il Sindaco del Comune di Caltavuturo, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del "Codice".

ART. 9
Responsabile e incaricati del trattamento dati

- 1) Il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni, nell'ambito del Corpo di Polizia Municipale, ai sensi del "Codice", è individuato nella persona del Comandante. Lo stesso è designato con apposito provvedimento del Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 1 lettera e) del presente regolamento, come da allegato "C". In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti sarà istruito al corretto uso dei sistemi;
- 2) Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento;
- 3) Il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- 4) Il Responsabile, designa e nomina per iscritto gli incaricati del trattamento dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabili per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni, esclusivamente tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, come da allegato "D";
- 5) Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dal responsabile, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari, e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è autorizzato l'accesso;
- 6) Il Responsabile e gli Incaricati, procedono al trattamento dei dati, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni;
- 7) I compiti affidati al Responsabile e agli Incaricati del trattamento dati, devono essere analiticamente specificati per iscritto, negli atti di rispettiva designazione. Gli incaricati del materiale trattamento dei dati, devono elaborare i dati personali, ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del "Titolare" o del "Responsabile";
- 8) L'accesso alla sala del Server, nonché il controllo video è consentito solamente al Sindaco o suo delegato, nella qualità di "Titolare", al "Responsabile" della gestione e del trattamento e agli "Incaricati" addetti ai servizi.

ART. 10
Trattamento dati

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, salvo esigenze di polizia giudiziaria;
 - d) trattati, con riferimento alle finalità di cui al precedente art. 3, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

ART. 11

Modalità di raccolta dati

- 1) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza dei luoghi di sepoltura e degli edifici pubblici del territorio urbano ed extraurbano, in conformità dei siti di ripresa, predisposto dall'Amministrazione Comunale con apposito atto. Detta procedura sarà eseguita anche in caso di modifiche e/o integrazione di detto elenco;
- 2) L'installazione del sistema di videosorveglianza presso istituti scolastici, deve garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" e tenere conto della delicatezza dell'eventuale trattamento dei dati relativi a minori. Il suo utilizzo deve essere circoscritto alle sole aree interessate ed attivati negli orari di chiusura degli istituti. Restano di competenza dell'autorità giudiziaria o di polizia, le iniziative intraprese ai fine della tutela dell'ordine pubblico o di individuazione di autori di atti criminosi;
- 3) Le telecamere di cui ai precedenti comma 1 e 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga, quando non indispensabili a non effettuare riprese dettagliate e particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive alla riservatezza delle persone o da permettere la rilevazione di particolari non rilevanti rispetto all'obiettivo perseguito, di cui al suddetto art. 3; Ai sensi dell'art. 4 della legge 20-05-1970 n. 300 e dell'art. 2 del D.L.vo n. 165/2001, è vietato il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;
- 4) I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza dinamico-preventiva, possono riprendere staticamente un luogo, non sono abilitate a rilevare percorsi o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati;
- 5) I segnali video delle unità di ripresa sono collegati alla Sala Server, sita presso una stanza del Museo Civico, sito in Piazza San Francesco. In questa sede le immagini saranno registrate in digitale su hard disk;
- 6) La registrazione è consentita limitatamente alla raccolta di dati per la tutela di atti vandalici;
- 7) Le telecamere eventualmente collocate all'ingresso di edifici ospitanti seggi elettorali (es. scuola elementare in Piazza Cav. Vittorio Veneto), saranno disattivate durante l'orario di apertura dei seggi elettorali.

ART. 12

Conservazione dei dati

- 1) I dati personali oggetto di trattamento, sono conservati per un periodo non superiore alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. Nel caso di festività o chiusura degli uffici il termine è prorogato alla riapertura degli uffici, mentre nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria il termine massimo di conservazione dell'immagine è prorogato ad una settimana. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, in relazione ad una specifica attività investigativa in corso;
- 2) Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo sopra indicato presso la Sala Server. Al termine del periodo stabilito, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, mediante sovra-registrazione, con modalità da rendere non utilizzabili i dati cancellati;
- 3) Le immagini riversate su supporto ottico (CD-ROM o DVR), per le finalità di cui al successivo art. 13, saranno conservati nella cassaforte dell'Ufficio di Polizia Municipale, sino alla eventuale consegna agli interessati. In caso di inutilizzo i supporti verranno distrutti fisicamente, previa redazione di apposito verbale.
- 4) Le immagini delle videocamere, saranno visibili sui monitor di due computer in dotazione alla Polizia Municipale, i quali in caso di necessità potranno essere utilizzati per la visione dei dati. Qualora l'Ufficio di Polizia Municipale si dotasse di un

notebook, questo potrà essere abilitato alla visione delle immagini delle videocamere;

- 5) Le immagini sono consultabili, nei casi previsti dall'art. 11 comma 6, dal Sindaco nella qualità di "Titolare", dal "Responsabile" del trattamento dati, dal personale di Polizia Municipale incaricato, dall'Autorità Giudiziaria e dagli organi di Polizia;
- 6) Nel caso i supporti di registrazione (hard disk) debbano essere sostituiti, dovranno essere distrutti in modo che non sia più possibile il recupero dei dati, previa redazione di appositi verbale;
- 7) Non è previsto il backup dei dati;
- 8) Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

ART. 13

Obblighi degli operatori

- 1) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
- 2) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2.
- 3) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

ART. 14

Accesso ai dati

- 1) L'accesso alla Sala Server e alle immagini è consentito esclusivamente al "Sindaco" nella qualità di "Titolare", al "Responsabile" e agli "Incaricati" del trattamento (art. 8 del regolamento);
- 2) Ciascuno di essi è dotato di una password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza;
- 3) Gli "Incaricati", previa comunicazione scritta al "Responsabile" potranno autonomamente variare la propria password, con le procedure previste dal D.P.S. per la custodia delle password;
- 4) Eventuali accessi di persone diverse di quelli innanzi indicate, devono essere autorizzate per iscritto dal "Responsabile" del trattamento dei dati;
- 5) Possono essere autorizzati all'accesso, nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni:
 - A) l'autorità giudiziaria e di polizia, con le modalità indicate al successivo articolo 15;
 - B) l'amministratore di sistema della rete informatica comunale;
 - C) la ditta installatrice e quella incaricata della manutenzione;
 - D) il terzo, debitamente autorizzato e previa verifica di cui al successivo articolo 15;
- 6) Il "Responsabile" della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.
- 7) Qualora il sistema di controllo degli impianti sia sprovvisto di procedura automatica di memorizzazione delle identità che hanno avuto accesso ai sistemi, sarà adottato un "registro degli accessi". Sul registro composto da pagine numerate e firmate dal responsabile, saranno annotate, a cura del personale sopra indicato all'art. 12, data, ora e motivazione dell'accesso al sistema, i dati eventualmente assunti e quanto altro sia ritenuto opportuno annotare.

ART. 15

Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia

- 1) Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 13, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti ottici (CD-ROM o DVD);
- 2) Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
- 3) L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Municipale. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

CAPO III

DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 16

Diritti dell'interessato

- 1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - C1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - C2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - C3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2) Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. C1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- 3) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

- 4) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- 5) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Sindaco nella qualità di "Titolare" mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: Via G. Falcone n. 41 o al seguente numero di fax 0921 541585 o ad altro numero del comune che sarà portato a conoscenza degli interessati, il quale dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
- 6) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

*ART. 17
Sicurezza dei dati*

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, comma 3. Nella Sala Server, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale della Polizia Municipale, debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal "Responsabile";
- 2) La Sala Server, ubicata in una stanza del Museo Civico in Piazza San Francesco, dotato di sistema di allarme, è sistematicamente chiusa a chiave e non accessibile al pubblico.
- 3) L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

*ART. 18
Cessazione del trattamento dei dati*

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti;
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

*ART. 19
Limiti alla utilizzabilità dei dati*

- 1) La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

*ART. 20
Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali*

- 1) La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice di cui al precedente articolo.

*ART. 21
Comunicazione*

- 1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Caltavuturo a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196.

- 2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO IV NORME FINALI

ART. 22 Tutela

- 1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196.
- 2) In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 8.

ART. 23 Provvedimenti attuativi

- 1) Compete alla Giunta Municipale, l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

ART. 24 Entrata in vigore e modifiche

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.
- 2) Le norme del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative che dovessero intervenire e le eventuali disposizioni emesse dall'Autorità di garanzia per la protezione dei dati personali, saranno immediatamente recepite.
- 3) All'aggiornamento degli indirizzi vincolati provvederà la Giunta Municipale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali.



COMUNE DI CALTAVUTURO

Provincia di Palermo

^^^^

Si informo gli interessati che, nel territorio comunale è in funzione un impianto di videosorveglianza con videocamere fisse, finalizzato alla prevenzione e repressione di eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento del patrimonio comunale, garantendo nello stesso tempo maggiore sicurezza ai cittadini, secondo quanto previsto nell'apposito regolamento comunale, approvato con delibera del consiglio comunale n. del

Le immagini registrate sono registrate in remoto e cancellate automaticamente dopo 24 ore, (nel caso di festività o chiusura degli uffici il termine è prorogato alla riapertura degli uffici, mentre nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria il termine massimo di conservazione dell'immagine è prorogato ad una settimana).

Il Responsabile del trattamento è il sig. _____ cui ci si potrà rivolgere per ulteriori informazioni.

Chiunque interessato può esercitare i propri diritti in materia dei dati personali.

Caltavuturo li, _____

Il Sindaco

Comune di Caltavuturo
Pr. di Palermo

Prot. n. _____ del _____

Oggetto: sign. _____
Nomina a Responsabile del trattamento dei dati del Servizio/Ufficio _____

IL SINDACO
in qualità di rappresentante legale del Comune di Caltavuturo
Titolare del trattamento dei dati

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

preso atto che l'art. 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 196/2003 definisce il "responsabile" come la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali;

preso atto che l'art. 29, comma 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 196/2003, dispone che:

"2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni";

ritenuto opportuno, in relazione a quanto previsto dall'art. 29 comma 4 del d.lgs. 196/2003, specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati a ciascun Responsabile;

ritenuto che il signor _____, in qualità di _____, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbia i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

visto lo Statuto comunale;

visto il Regolamento organico del personale;

visto il Documento Programmatico sulla Sicurezza del Comune di Caltavuturo
nomina

il signor _____, in qualità di _____

Responsabile del trattamento dei dati,

effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze del Servizio/Ufficio _____

Il signor _____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- verificare e controllare che nell'ambito del proprio Servizio/Ufficio il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti degli artt. 11, 18, 19, 20, 21, 22 e 31 del d.lgs. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
- individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati del proprio Servizio/Ufficio;

- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- catalogare le banche dati esistenti nel Servizio/Ufficio con tutti gli elementi necessari per la loro precisa identificazione;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati, sulla base delle direttive e dei programmi definiti dal Titolare;
- curare, ai sensi degli artt. 13 e 22 comma 2 del d.lgs. 196/2003, l'informativa agli interessati, predisponendo la modulistica e altre forme idonee di informazione, inerenti il proprio Servizio/Ufficio, facendo espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi e i compiti in base ai quali è effettuato il trattamento, in caso di dati sensibili e giudiziari;
- trasmettere le richieste degli interessati al Titolare, ai fini dell'esercizio dei diritti dell'interessato, ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 del d.lgs. 196/2003;
- collaborare con il Titolare per l'evasione delle richieste degli interessati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 196/2003 e delle istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
- stabilire le modalità di gestione e le forme di responsabilità relative a banche dati condivise da più Servizi/Uffici o Progetti, d'intesa con i rispettivi Responsabili;
- proporre al Titolare del trattamento dei dati la nomina di soggetti esterni quali Responsabili del trattamento dati in relazione all'affidamento agli stessi di determinate attività, nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Amministrazione;
- identificare le tipologie di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili per le attività di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge o da Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 196/2003 e procedere periodicamente alla verifica della loro completezza e al loro aggiornamento;
- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, comunicazione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati.
- collaborare con il Titolare all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 196/2003 e segnalare eventuale problemi applicativi.

Luogo e data _____

Il Sindaco

Allegato "D"

Comune di Caltavuturo
Provincia di Palermo
Ufficio di

Oggetto: Signor/a _____
Nomina a Incaricato del trattamento dei dati del Servizio _____

Il Responsabile

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

preso atto che l'art. 4 comma 1, lett. h) del d.lgs. 196/2003 definisce "incaricati" le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

preso atto che l'art. 30 del d.lgs. 196/2003 dispone che:

"1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima";

(se designato il responsabile) visto il provvedimento prot. n. _____ dd. _____, con il quale il signor _____, è stato nominato Responsabile del trattamento dei dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite;

visto lo Statuto comunale;

visto il Regolamento organico del personale;

visto il Documento Programmatico sulla Sicurezza del Comune di Caltavuturo

nomina il/la signor/a _____,

(qualifica)

*incaricato del trattamento dei dati per la videosorveglianza
del Servizio/Ufficio _____*

effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l'esercizio e nei limiti delle funzioni e mansioni svolte per e fino alla durata del relativo contratto di lavoro.

Il signor _____, in qualità di incaricato del trattamento dei dati, ha il dovere di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia, osservando scrupolosamente le istruzioni impartite dal Responsabile (se designato) o dal Sindaco in qualità di titolare.

In particolare i compiti dell'incaricato del trattamento dei dati sono:

- effettuare il trattamento dei dati ai sensi e nei limiti degli artt. 11, 18, 19, 20, 21, 22 e 31 del d.lgs. 196/2003, attenendosi alle istruzioni del Responsabile/Titolare;*
- osservare le disposizioni organizzative e operative impartite dal Responsabile/Titolare per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati;*

- accedere ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria in relazione e per l'adempimento delle mansioni e dei compiti assegnati;
- accedere, per esigenze di servizio, esclusivamente alle banche dati informatiche del proprio Servizio/Ufficio a cui è stato autorizzato dal Responsabile/Titolare;
- adottare le misure e gli interventi per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati, disposti dal Responsabile/Titolare;
- conservare gli atti e i documenti affidati per esigenze di servizio, secondo le disposizioni impartite;
- fornire, ai sensi degli artt. 13 e 22 comma 2 del d.lgs. 196/2003, l'informativa agli interessati;
- segnalare al Responsabile/Titolare eventuale problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 196/2003.

Luogo e data _____

Il Responsabile/Il Segretario/Il Sindaco

Per ricevuta